

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 399

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MUZIO, MARINO e PAGLIARULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2001

—————

Proroga dei termini del pagamento dell’imposta comunale
sugli immobili (ICI) per i fabbricati ubicati nei comuni
alluvionati nell’ottobre 2000

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Gli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 hanno determinato ingenti danni ai privati cittadini ed alle attività produttive. Attraverso diverse ordinanze del Ministero dell'interno e della Protezione civile il Governo ha deliberato le necessarie provvidenze economiche sia per il rientro dell'emergenza che per il ripristino dei danni alle civili abitazioni e alle imprese.

L'erogazione di questi fondi tarda a realizzarsi e si corre il rischio che privati cittadini e attività produttive non possano continuare i lavori di risanamento delle strutture abitative o produttive.

Molti dei soggetti furono già alluvionati nel 1994 e a distanza di sei anni sono stati nuovamente colpiti da questa calamità che ha messo pesantemente alla prova le condizioni di vita e di lavoro.

La proposta intende trasferire il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) alle prossime annualità per consentire che le risorse disponibili, sia dei cittadini che delle imprese, possano essere dedicate al rientro alla normalità e in attesa che avvenga il pagamento dei danni.

Infatti molti alluvionati hanno dedicato risparmi e risorse per recuperare il perduto e

ripristinare condizioni di vita e di lavoro accettabili e dignitose in particolare dalla primavera di quest'anno. Come sappiamo l'ICI ha una scadenza, il 30 giugno, da cui nasce la necessità della proroga.

Si verrebbe però a determinare un mancato introito nei comuni, tale in alcuni casi da minare la stabilità economica degli stessi, portandoli al dissesto finanziario poiché il territorio di questi enti locali è stato interamente alluvionato.

Di qui la necessità di riequilibrio attraverso il «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da restituirsi da parte dei comuni a valere sui trasferimenti degli anni finanziari successivi.

La proposta che viene formulata non porterà solo beneficio a quanti in questo periodo devono dedicare ogni risorsa per il recupero dei fabbricati, ma allevierà la pressione sugli enti locali in attesa che le regioni e il Ministero dell'interno determinino a distanza di mesi dagli eventi alluvionali la distribuzione di fondi già prevista dalla legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per i fabbricati di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ubicati nei comuni alluvionati nell'ottobre 2000, i termini per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), così come stabiliti dal comma 2 dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo n. 504 del 1992, relativi agli anni 2001 e 2002, sono prorogati rispettivamente agli anni 2003 e 2004.

2. Ai comuni presso i quali sono ubicati i fabbricati di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, a titolo di pura anticipazione, per gli anni finanziari 2001 e 2002, una somma di importo pari al mancato introito dell'ICI relativa agli stessi anni.

3. La restituzione dell'anticipazione di cui al comma 2 avviene con una diminuzione di pari importo a valere sui trasferimenti agli stessi comuni per gli anni finanziari 2003 e 2004.

Art. 2.

1. All'onore derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001 - 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.